

DECRETO SINDACALE
n. 03
del 03/06/2019
NOMINA GIUNTA COMUNALE

Comune di
(Provincia di Brescia)

Protocollo n. 2863
del 03/06/ 2019

OGGETTO: decreto sindacale nomina giunta comunale Art. 46 comma 2 testo unico enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO

Atteso che, a seguito dell'esito delle elezioni amministrative comunali del 26 maggio 2019 è stato proclamato sindaco Bruno Bettinsoli.

Visto l'art. 48 comma 1 del tuel enti locali a tenore del quale: "48. (*Competenze delle giunte.*)1. *La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.*"

Visto l'art. 46 comma 2 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 recante (Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta). (Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215) a mente del quale: " 2. *Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.*"

Visto l'art. 47 del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000 del seguente tenore: "1. *La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.*"

Visto l'art. 16, comma 17 lettera a) D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e in vigore dal 17 settembre 2011) il quale ha previsto, nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a contenere la spesa pubblica, la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori per i Comuni fino a 3.000 abitanti, del seguente tenore letterale: "a) *per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due*" (Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014).

Atteso che le competenze della Giunta sono in generale stabilite dall' art. 48 del Testo Unico, secondo il quale la Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco

nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Visto l'art. 48 comma 1 del tuel enti locali a tenore del quale: "48. (Competenze delle giunte.) 1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali."

Considerato altresì che ai fini della individuazione dei principi normativi di riferimento è oramai pacificamente acquisita la portata precettiva - e non solo riduttivamente programmatica - del principio di pari opportunità all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 della carta Costituzionale, inteso come esplicazione del principio fondamentale di eguaglianza sostanziale (art. 3) e a quest'ultimo accomunato dalla natura di diritto fondamentale (così T.A.R. Sardegna, sez. II, 02 agosto 2011, n. 864). Al principio di pari opportunità viene riconosciuta immediata efficacia applicativa, integrando lo stesso un parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali, rispetto alle quali si pone come limite conformativo.

Atteso che ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) occorre assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Infatti il Codice, all'art. 1, riprendendo le coordinate costituzionali, assicura la pari opportunità in tutti i campi, assegnando tale obiettivo a tutti gli attori istituzionali attraverso ogni possibile strumento di disciplina, normativo e non.

Tanto premesso e considerato

DECRETA

1. Di nominare i componenti della giunta comunale del comune di LODRINO, dalla data di assunzione del presente provvedimento, che viene ad essere così composta:

Nome e Cognome	Carica	Deleghe
BRUNO BETTINSOLI	SINDACO	BILANCIO – TRIBUTI – PATRIMONIO – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI – PERSONALE – RAPPORTI CON GLI ENTI
SAMANTHA GATTA	VICESINDACO e ASSESSORE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMUNICAZIONE – MONDO GIOVANILE – SPORT – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE – AGRICOLTURA
ISIDE BETTINSOLI	ASSESSORE	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – ISTRUZIONE – PARI OPPORTUNITA'

Il sindaco

BRUNO BETTINSOLI

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Presa visione del sueseso provvedimento/decreto sindacale di nomina a componente la giunta comunale, il sottoscritto dichiara di accettare e di non trovarsi i condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Lì 03/06/2019

(firma) _Bruno Bettinsoli

(firma) _Samantha Gatta

(firma) _Iside Bettinsoli

